

## **Regolamento Tesi Laurea Magistrale**

### **Art. 1 Obiettivo e modalità della prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede un esame orale che ha per oggetto la discussione di una dissertazione scritta (“tesi di laurea magistrale”) preparata dal candidato.

La tesi rappresenta il completamento del percorso di studi della Laurea Magistrale. Nel lavoro il candidato deve mostrare di disporre di basi metodologiche adeguate all’esame degli ambiti disciplinari di maggior rilievo e di possedere capacità di analisi e di elaborazione critica.

La tesi può avere a oggetto anche progetti svolti dallo studente nel corso di esperienze di tirocinio o di stage previsti nel corso di studio.

Il candidato svolge il suo lavoro con la supervisione del relatore di cui all’art. 3.

### **Art. 2 Domanda di assegnazione tesi**

La domanda di assegnazione della tesi viene presentata alla competente Struttura Didattica almeno 6 mesi prima della discussione e dopo che il candidato abbia conseguito almeno 50 crediti. Nella domanda il candidato indicherà la materia nella quale intende svolgere la tesi e potrà indicare il nome del docente sotto la cui supervisione desidererebbe elaborarla.

Il Responsabile della Struttura Didattica competente comunica al candidato il nome del relatore entro due settimane dalla presentazione della domanda.

### **Art. 3 Relatore**

Il relatore - scelto tra i docenti con carico didattico presso il Corso di Studio, nonché tra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - ha il compito di guidare lo studente nelle varie fasi di elaborazione della tesi.

### **Art. 4 Presentazione domanda di laurea magistrale**

Lo studente, per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea magistrale, deve presentare una domanda alla Segreteria Studenti, presa visione sul sito di Dipartimento della documentazione da produrre con relativi termini di scadenza e procedure stabiliti dalla Struttura Didattica competente e dalla stessa Segreteria Studenti. La domanda di ammissione alla seduta di laurea magistrale dovrà essere firmata dal relatore.

Lo studente è ammesso a sostenere l’esame, quando abbia sostenuto tutti gli esami di profitto, almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle sedute di laurea.

### **Art. 5 Commissione**

La prova finale si svolge in seduta pubblica davanti alla Commissione, di cui all’art. 23 comma 11 del Regolamento didattico di Ateneo, composta da almeno 5 membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, di cui almeno 1 professore di ruolo. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di altre Strutture Didattiche nonché Professori a contratto, in numero non superiore ad uno, in servizio nell’anno accademico interessato.

Le Commissioni sono presiedute dal direttore del Dipartimento o dal Presidente della Commissione per il Coordinamento Didattico del Corso di Studio, o dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti o dal più anziano in ruolo dei professori di seconda fascia presenti.

### **Art. 6 Prova finale per il conseguimento della laurea magistrale e sua valutazione.**

Lo studente, almeno 10 giorni prima della seduta, pena la nullità della domanda di laurea, è tenuto a far pervenire la tesi in formato elettronico a tutti i membri della Commissione.

La discussione della tesi avviene dinanzi alla Commissione nel corso di un esame pubblico. La discussione è preceduta da un'introduzione del Relatore il quale presenta, senza esprimere giudizi, il contenuto del lavoro svolto dal laureando magistrale.

Al termine della discussione della tesi da parte di tutti i candidati, la Commissione, in seduta riservata, formula per ciascuno di essi un giudizio sintetico espresso mediante un punteggio che può variare da zero a otto punti. Il giudizio sintetico di cui sopra si formula quale media aritmetica dei giudizi individuali dei componenti la commissione, ciascuno dei quali valuta la prova esprimendo un punteggio che può variare da zero ad otto.

Il relatore che intenda segnalare un lavoro di tesi per l'eventuale attribuzione di un giudizio sintetico corrispondente ad un punteggio superiore a 6 punti, deve far pervenire, entro sette giorni dalla data della discussione finale, a tutti i membri della Commissione e al Responsabile della Struttura Didattica che ne cura l'archiviazione, una relazione scritta, redatta in formato elettronico, sul lavoro svolto dal candidato in cui esprime una valutazione motivata sulla originalità del lavoro, sulla capacità di analisi critica del candidato e sulla sua conoscenza della letteratura di maggior rilievo.

### **Art. 7 Linee guida per la determinazione del voto di laurea magistrale.**

In osservanza della legislazione vigente, nel determinare il voto di laurea magistrale la commissione tiene conto della prova finale e valuta la carriera complessiva del candidato. Il Dipartimento suggerisce che la modalità più adeguata per realizzare una sintesi equilibrata dei due aspetti sia la seguente.

Il voto di laurea magistrale viene ottenuto aggiungendo al punteggio che esprime il giudizio sintetico sullo svolgimento della prova finale di cui all'art. 6, la media (ponderata sulla base dei crediti) dei voti relativi agli esami previsti dal piano di studi per il biennio magistrale, espressa in centodecimi.

Sono esclusi dal calcolo della media i voti riportati negli esami eventualmente sostenuti per il recupero di debiti formativi. Entrano invece nel calcolo della media i voti riportati negli esami che sono stati riconosciuti equipollenti ad esami previsti nel piano di studi al fine del conseguimento dei crediti del biennio magistrale, così come indicati nei rispettivi regolamenti didattici.

**Inoltre, gli studenti che hanno avuto almeno tre lodi durante il percorso di Laurea Magistrale avranno un punto aggiuntivo come punto di partenza alla laurea.**

Nel caso che, all'esito della procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 e al comma 2 del presente articolo, il voto risultante sia pari a 110/110, può essere attribuita la lode su proposta del relatore e con voto unanime della commissione. Il riconoscimento potrà essere attribuito per il carattere innovativo della tesi, per la qualità della discussione e per il curriculum di studi del candidato.

### **Art. 8 Studenti Erasmus**

In particolare, è prevista l'attribuzione di 1 (uno) punto aggiuntivo, calcolato sulla media curriculare espressa in centodecimi, per coloro che svolgono un periodo di mobilità internazionale Erasmus presso sedi convenzionate con il Dipartimento, purché sia rispettato almeno uno dei criteri di seguito riportati:

- a. aver convalidato non meno di 18 (diciotto) CFU per esami svolti durante il periodo di mobilità internazionale Erasmus;
- b. aver svolto attività di tesi durante il periodo di mobilità internazionale, in accordo con il regolamento Erasmus.